ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN GIULIO
Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)

Istituto Comprensivo "San Giulio"
Prot. 0007821 del 13/10/2026
IV-8 (Uscita)

San Maurizio d'Opaglio, 13/10/2026

CP n. 49

Al personale Docente
Alle Famiglie degli alunni

OGGETTO: Chiarimenti sui criteri di sicurezza, vigilanza e legittimità organizzativa delle uscite didattiche e delle visite guidate.

In relazione alla mancata autorizzazione delle uscite didattiche con il pulmino comunale e ai conseguenti dispiaceri o perplessità manifestati da alcune componenti della comunità scolastica, si ritiene doveroso e corretto fornire un quadro di chiarezza trasparente e fondato sulle norme che regolano la vita delle istituzioni scolastiche autonome.

La scuola ha tra i suoi compiti primari non solo la promozione e la valorizzazione delle attività didattiche ed esperienziali esterne, ma anche la garanzia dell'incolumità, della sicurezza degli alunni e del personale che li accompagna.

Nel caso specifico, la proposta organizzativa formulata prevedeva l'utilizzo di un pulmino comunale la cui capienza omologata non consentiva il trasporto contemporaneo della classe e di tutti i docenti accompagnatori previsti dal piano di vigilanza.

Durante le uscite didattiche la scuola è tenuta ad adottare misure organizzative idonee a tutelare l'incolumità degli alunni e ad assicurare una vigilanza effettiva, adeguata all'età degli studenti, al loro numero, alle caratteristiche del percorso, al mezzo impiegato e ai rischi concretamente prevedibili.

Ai sensi dell'Art. 2048 del Codice Civile e secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione l'obbligo di sorveglianza della scuola nei confronti dei minori è ininterrotto, continuativo e maggiormente accentuato proprio durante gli spostamenti esterni, considerati fasi a maggior rischio. Far viaggiare la classe sul mezzo di trasporto con un solo docente – lasciando scoperto il rapporto numerico docente/alunni prescritto dal Regolamenti d'Istituto (1 accompagnatore ogni 15 alunni) espone il gruppo a una carenza di vigilanza che, in caso di malore del docente o di emergenza a bordo, lascerebbe i minori privi di un idoneo presidio di tutela.

La già Cassazione civile, con sentenza n. 2413 del 4 febbraio 2014, ha ribadito che l'obbligo della scuola di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo opera durante la prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, comprese le uscite e i viaggi d'istruzione. Con sentenza n. 9337 del 9 maggio 2016 ha inoltre precisato che non è sufficiente invocare l'imprevedibilità dell'evento, dovendo la scuola dimostrare di avere predisposto preventivamente misure organizzative adeguate.

Come è noto, il pulmino comunale non dispone di posti sufficienti per trasportare congiuntamente tutti i partecipanti previsti e risulta quindi evidente che durante il tragitto non risulterebbe assicurato l'assetto di vigilanza stabilito dal programma e dal Regolamento d' Istituto. Pertanto l'uscita non può essere autorizzata secondo le modalità proposte.

Si ribadisce che i provvedimenti d'istituto e le decisioni dirigenziali non nascono da rigidità burocratiche o da mancanza di sensibilità verso i desideri e le opportunità formative dei ragazzi, bensì dal **rigoroso dovere di tutela della sicurezza dei minori affidati alla scuola** .I docenti promotori sono stati invitati a riprogettare l'iniziativa individuando soluzioni logistiche e mezzi di trasporto idonei a garantire il viaggio congiunto di tutti gli alunni e degli accompagnatori necessari, nel rispetto del Regolamento d'Istituto.

Certi che la comunità scolastica e le famiglie condivideranno la priorità assoluta accordata alla sicurezza e al rispetto della norma si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Katia Doddato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

CR